

DETERMINA N. 245/2023

SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8.
AFFIDAMENTO ALLA TELECOM S.P.A. O TIM S.P.A. PROROGA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA
DI € 4.200,00 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO CIG
8798962D22
il Segretario generale

Premesso che:

- previa decisione del Consiglio del 17 giugno 2021, al fine di garantire il servizio di telefonia mobile, con determina n. 112/2021 del 28 giugno 2021, si è proceduto all'acquisizione del suddetto servizio dalla TELECOM S.p.A. o TIM S.p.A. (P.IVA 00488410010), con sede in Milano, Via G. Negri n. 1, per 30 mesi, mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8", di seguito TM8, per un corrispettivo annuo di € 17.598,00 oltre IVA, pari a € 21.469,56 IVA compresa, per complessivi € 53.673,90 per un periodo pari a 30 mesi;

Rilevato che:

- la Convenzione TM8 è in scadenza al prossimo 16 novembre e l'attivazione della Convenzione "Telefonia Mobile 9" risulta prevista indicativamente per il mese di novembre, come da comunicazione da parte di Consip sul portale "Acquistiinretepa" in data 27 settembre u.s.;

Atteso che:

- una volta attivata la nuova Convenzione, è intenzione aderire alla suddetta, anche nel rispetto della normativa vigente in relazione alla categoria merceologica in argomento;
- in ragione delle tempistiche richieste per gli adempimenti in materia di portabilità dei numeri e per il noleggio dei nuovi apparati, vi sono i presupposti per poter procedere ad una proroga del contratto in essere per il periodo strettamente necessario all'effettuazione delle procedure sopra descritte;
- con nota ns. prot. 54279/2023 in data 11 ottobre 2023 è stato richiesto al fornitore di garantire la continuità del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, per ulteriori sei mesi, salvo recesso in caso di attivazione della nuova Convenzione;
- con nota del 31 ottobre 2023, presente sul Portale Consip e indirizzata a tutte le Amministrazioni contraenti, il fornitore ha dichiarato che si rende disponibile ad accettare, per un periodo massimo di 18 mesi, l'eventuale richiesta di proseguire il rapporto contrattuale facendo ricorso alla c.d. "proroga tecnica";

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed in particolare l'art. 106;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;
- l'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge con L. 7 agosto 2012, n. 135, che recita:
"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta Convenzione.";
- l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede *"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della*

legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.”;

- l'art. 1, comma 7, della L. 7 agosto 2012 n. 135 che dispone che “*Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.”;*

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 3, che dispone che le spese di importo pari o inferiore ad € 20.000,00 sono disposte con Determina a firma congiunta del Segretario generale e del responsabile dell'Ufficio Amministrazione (leggasi ora Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento), e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;

- l'art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio affari generali, amministrazione e personale (leggasi ora Ufficio Risorse umane e affari generali), quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;

- il Bilancio di previsione 2023, nonché pluriennale 2023 – 2025 dell'Autorità, approvato con Delibera dell'Autorità n. 241/2022 del 6 dicembre 2022 il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la predetta spesa;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento, per le motivazioni esplicitate in premessa, del servizio di telefonia mobile alla Telecom S.p.A., o TIM S.p.A., a partire dalla data del 17 novembre 2023 e fino al 16 maggio 2023, per una spesa presunta di € 10.245,90, oltre IVA, per complessivi € 12.500,00;

2. di formalizzare l'affidamento mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio in modalità elettronica, prevedendo apposita clausola di recesso nel caso in cui si rendessero attivi i servizi nell'ambito della Convenzione Telefonia Mobile 9;

3. di impegnare la spesa di € 12.500,00 nel seguente modo:

- € 4.200,00 sul capitolo 40300 avente ad oggetto “Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma” del Bilancio di previsione 2023, codice Piano dei Conti U.1.03.02.05.002, a favore della TELECOM S.p.A. o TIM S.p.A. (P.IVA 00488410010), con sede in Via G. Negri n. 1, Milano;
- la restante spesa di € 8.300,00 per l'esercizio 2024 sarà impegnata ai sensi dell'art. 16, comma 3 e 4, del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità sul capitolo corrispondente al capitolo 40300 del bilancio di previsione 2023;

4. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;

5. Responsabile unico del progetto è l'ing. Nushin Farhang, in qualità di Direttore dell'Ufficio Risorse umane e affari generali, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
6. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 09/11/2023

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA